



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ACCEDER" A VALERE SUL
PON INCLUSIONE FSE 2014/2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.5 - AZIONE 9.5.5**

CUP: J81E17000500006.

TRA

L'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA (DI SEGUITO ANCHE *UNAR*), CON SEDE IN ROMA, LARGO CHIGI, N. 19 – C.F.: 80188230587, LEGALMENTE RAPPRESENTATO, PER LA FIRMA DEL PRESENTE ATTO, DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. TRIANTAFILLOS LOUKARELIS, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LARGO CHIGI 19 - 00187 ROMA,

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., INVITALIA (DI SEGUITO AGENZIA O INVITALIA), CON SEDE IN ROMA, VIA CALABRIA N. 46, C.F. 05678721001, RAPPRESENTATA DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. DOMENICO ARCURI, ENTRAMBI DI SEGUITO DENOMINATI LE "PARTI",

VISTI

- La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- La direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
- Il D.P.C.M. 11 dicembre 2003, recante "Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o

- sull'origine etnica, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;
- Il D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Il D.P.C.M. 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento e strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012, Reg. 9, Foglio 313;
 - L'art. 16 del citato D.P.C.M. 1° ottobre 2012, che stabilisce che il Dipartimento per le Pari Opportunità è "la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione";
 - Il D.P.C.M. 8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione interna del Dipartimento per le Pari Opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, reg.ne – succ. al n. 880;
 - Il D.P.C.M. del 17 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 2019 al n. 1410, che conferisce al dott. Triantafillos Loukarelis l'incarico di livello dirigenziale generale di Coordinatore dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica - UNAR, nell'ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità;
 - Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - L'art.5 della legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
 - Il D.P.R. 568/1988 e successive modifiche e integrazioni, che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione;
 - I Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 480/2014;
 - Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - I Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) n. 2015/207;
 - La Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia - CCI 2014IT16M8PA001;
 - La Decisione di esecuzione della Commissione dell'8 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia – CCI 2014IT16M8PA001;

- Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - CCI n. 2014IT05SFOP001, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e modificato con Decisione C(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione II (ora Divisione III) della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, già Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali;
- Il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- L’Asse prioritario 3 “Sistemi e modelli d’intervento sociale” del citato PON, relativo all’attuazione dell’obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni discriminazione”, che persegue, tra gli altri, l’obiettivo specifico 9.5 “Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni rom, sinti e caminanti (RSC)”, nonché l’Azione 9.5.5 che prevede il “Riconoscimento delle competenze, formazione e mediazione occupazionale finalizzata all’inserimento lavorativo sul modello della buona pratica del programma Acceder”;
- Il Progetto generale (Inclusione Soggetti Vulnerabili – ISV) delle attività per la programmazione 2014-2020, inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali, con nota prot. DPO n. 2624 del 13 aprile 2016;
- La Convezione sottoscritta in data 18 aprile 2016 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Inclusione e Politiche Sociali, con la quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra la medesima Autorità di Gestione del PON Inclusione e l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, quale beneficiario per l’attuazione di interventi previsti nell’Asse 3 “Sistemi e modelli d’intervento sociale” e nell’Asse 4 “Capacità amministrativa” del PON, declinati nel Progetto sopra menzionato;
- La Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali concernente la tipologia dei soggetti promotori e l’ammissibilità delle spese e dei massimali di costo, relativamente alle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) rientranti nei Programmi Operativi Nazionali (PON) a titolarità del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, per il periodo di programmazione FSE 2007/2013;
- Il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018;
- Il GDPR (Regolamento Europeo n. 679/2016) pubblicato il 4 maggio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale Europea ed in vigore dal 25 maggio 2018;

VISTA

- La determina a contrarre del 28 febbraio 2022, relativa all’affidamento diretto *in house*, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia S.p.A., per la realizzazione delle attività inerenti il progetto “Acceder” a valere sul PON Inclusione FSE 2014/2020 - Asse 3 - Obiettivo specifico 9.5 “Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC)” - Azione 9.5.5 “Riconoscimento delle competenze, formazione e mediazione occupazionale finalizzata all’inserimento lavorativo sul modello della buona pratica del Programma Acceder” e che ha attribuito l’incarico di Responsabile unico del procedimento al dott. Roberto Berardi, funzionario in servizio presso l’UNAR;

- La nota prot. 10321 del 17 dicembre 2021 del Direttore Generale dell'UNAR, con la quale viene richiesta ad *Invitalia* la presentazione del piano operativo di massima per la realizzazione di quanto necessario per l'attuazione del progetto "Acceder";
- La nota prot. 0032177 del 9 febbraio 2022, con la quale *Invitalia* ha trasmesso la proposta operativa relativa al progetto "Acceder", comprensiva di cronoprogramma e piano dei costi;
- La relazione, resa ai sensi dell'art. 192 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, inerente la valutazione positiva in ordine alla congruità della proposta operativa prodotta da *Invitalia*;
- La nota prot. n. 0000916 del 16 febbraio 2022, con la quale il Direttore Generale dell'UNAR ha comunicato ad *Invitalia* l'esito positivo della valutazione di congruità dell'offerta e l'approvazione del piano operativo relativo all'attuazione del progetto "Acceder";

CONSIDERATO CHE

- Gli articoli 12 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consentono alle amministrazioni pubbliche di stipulare accordi per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;
- L'articolo 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 prevede, per le Pubbliche Amministrazioni, la possibilità di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nonché che gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti cui le medesime convenzioni si riferiscono;
- Il decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "*promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa*" ed, altresì, "*dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari*";
- In particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti tra le amministrazioni statali interessate e l'*Agenzia*, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- Il medesimo articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- A seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge Finanziaria 2007) e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 459 a 463, *Invitalia* è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l'organizzazione e l'attività da essa svolta;
- L'articolo 1, comma 460, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi

dell'*Agenzia*, l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dello statuto, nonché l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

- L'articolo 2, comma 6 del decreto legislativo n. 1 del 1999 innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "*sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento*";
- Il 27 marzo 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'*Agenzia*, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa *Agenzia*, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- La stessa direttiva 27 marzo 2007 indica l'*Agenzia* "*quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale*" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "*sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali*";
- *Invitalia* persegue lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- Il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 19, comma 5, prevede per le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, la possibilità di affidarne direttamente la gestione a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi siano a carico delle risorse finanziarie dei medesimi fondi;
- L'articolo 55 – bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che "Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'*Agenzia* di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni";
- L'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica l'*Agenzia* quale società *in house* dello Stato;
- L'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi

- poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della previsione del suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- Con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è stata disposta l' "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
 - L'articolo 5 del citato decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in house* di un'amministrazione pubblica;
 - L'articolo 38, comma 1, del citato decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, iscrive di diritto *Invitalia* nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
 - L'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano, salva espressa previsione, alle società quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *p*) del medesimo decreto;
 - Con nota del 12 marzo 2018, il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto all'Autorità nazionale anticorruzione di iscrivere, anche in nome e per conto delle altre amministrazioni centrali dello Stato, *Invitalia* nell'elenco di cui all'articolo 192 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - Con nota del 27 aprile 2018 il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, in riferimento alla citata richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ha sottolineato che il potere di incidere sulle nomine degli organi di *Invitalia* costituisce una condizione necessaria per la configurabilità del controllo congiunto da parte del Ministero dello sviluppo economico e delle altre amministrazioni dello Stato interessate e che, a tal fine, può prevedersi, ad esempio, la necessità di una decisione adottata dal Consiglio dei Ministri in cui confluisca l'intesa o la concertazione fra il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni dello Stato interessate;
 - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 - relativo all'individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria dell'*Agenzia*, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale - ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
 - Il comma 6 dell'articolo 9 - bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che, con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sia aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 1999 e successive modificazioni;
 - La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 9 - bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, reca "*Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.*";

- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, ha cessato di avere efficacia a far data da quella di emanazione della predetta direttiva 10 maggio 2018;
- L'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione, tra le altre, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le altre Amministrazioni dello Stato, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società *in house* Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per *Imvitalia* ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- Per *Imvitalia* ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e dell'art. 1, commi da 460 a 464, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
- *Imvitalia*, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all' 80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato;
- *Imvitalia*, con nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, ha comunicato al Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- In riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021, il Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, tramite propria nota prot. n. 0003576 del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da *Imvitalia* nel triennio 2018-2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 50/2016;
- L'articolo 192, comma 2, del predetto Codice dei Contratti Pubblici, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l'Amministrazione ha l'obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*;
- Secondo l'articolo 1, comma 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, gli atti di convenzione stipulati da *Imvitalia*, in qualità di soggetto *in house*, devono conformarsi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e devono prevedere i contenuti minimi riportati nel medesimo comma 3;
- L'articolo 1, comma 3, lett. *b*) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che nelle convenzioni deve essere previsto che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da *Imvitalia* per le attività previste dalla convenzione e la lett. *j*) del medesimo articolo 1 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
- L'articolo 1, comma 3, lett. *o*) della medesima direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- L'articolo 1, comma 3, lett. g) della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 prevede che Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – Unar si impegna a trasmettere annualmente, alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico, un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di *Invitalia*;
- L'*Agenzia* ha maturato una specifica esperienza nell'attuazione dei Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), in particolare nelle attività di supporto, accompagnamento ed assistenza alle amministrazioni centrali dello Stato impegnate nella promozione e realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea;
- *Invitalia* già collabora con le Amministrazioni Centrali nell'attuazione dei Programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento europeo (SIE) e da risorse nazionali, svolgendo il ruolo di beneficiario o di soggetto attuatore;
- L'affidamento diretto ad Enti "*in house*" rientra nella tipologia di affidamenti aventi natura concessoria e, quindi, il rapporto che si instaura con l'Amministrazione risulta regolato da un atto della pubblica amministrazione (Convenzione), in virtù del quale l'Ente *in house* diventa mero "soggetto attuatore";
- L'affidamento *in house* rappresenta una garanzia maggiore per il perseguimento delle finalità istituzionali e degli interessi pubblici rispetto a quello ad un soggetto terzo. In tale contesto l'attuazione del Progetto da parte del soggetto *in house*, garantisce, seppure in via mediata, azioni improntate sui principi di universalità, uguaglianza, socialità, equità e imparzialità più che di un soggetto terzo;
- Sussistono le condizioni per l'affidamento diretto *in house* in quanto:
 - la società *Invitalia* è a capitale interamente pubblico e la titolarità delle quote della società è del Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti del socio;
 - la società *Invitalia* svolge almeno l'80% delle proprie attività in favore delle Amministrazioni centrali. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposite Convenzioni;
 - la società *Invitalia* è una società operante in regime di "*in house providing*" del Ministero dell'economia e finanze, ovvero sottoposta a controllo analogo nel rispetto della normativa vigente, in quanto l'Amministrazione esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi - influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative – ed almeno l'80% delle attività viene effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione e non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, come previsto dallo Statuto della medesima *Agenzia*;
- *Invitalia*, in ragione di tutto quanto premesso, risulta in possesso dei requisiti di forma e di capacità tecnico-professionale per l'attuazione dell'intervento in questione;
- secondo quanto disposto dall'articolo 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha considerato che il ricorso ad *Invitalia* risponde a criteri di efficienza, efficacia, economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'*Agenzia* nelle materie oggetto della Convenzione;
- ai sensi dell'articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile;

- per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad *Invitalia*, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti nel limite massimo del 20 per cento;
- con decreto di approvazione n. 114/2020 del 17 novembre 2020, l'Agenzia per la Coesione Territoriale - Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ha approvato la "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente *in house* Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.";
- L'Ente "*in house*" non assumerà, nella gestione delle operazioni, autonomia strategica organizzativa che resta in capo all'Amministrazione responsabile del controllo delle operazioni;
- È necessario far riferimento alle procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in particolare per quanto attiene le forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile disciplinate dall'art. 67 e ss. del medesimo Regolamento;
- Ai fini dello svolgimento di dette attività, è necessario procedere alla stipula della presente Convenzione tra *Invitalia* e l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica;
- Il Ministero dello sviluppo economico - Segretariato Generale ha rilasciato l'autorizzazione prevista ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;
- *Invitalia* con nota prot. 201, del 10 marzo 2022, ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Segretariato Generale la necessità di procedere alla firma della nuova convenzione con l'UNAR, anche al fine di non generare ritardi nell'avvio di alcune attività che potrebbero influire sulla corretta ed efficace attuazione del progetto ACCEDER, nonché sugli obiettivi di spesa del committente derivante dal cofinanziamento UE;

RITENUTO

pertanto, di poter procedere alla stipula della presente Convenzione tra l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità e l'Agenzia nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - *Invitalia* S.p.A., quale organismo *in house* dell'Amministrazione centrale dello Stato.

LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 **(Oggetto della Convenzione)**

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (di seguito anche *UNAR* o "*Ufficio*") e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - *Invitalia* S.p.A., (di seguito anche "*Invitalia*" o "*Agenzia*"), nel contesto dei rispettivi ruoli, relativamente allo svolgimento da parte di *Invitalia* delle attività necessarie all'attuazione del progetto "Acceder".

2. Gli interventi del Progetto "Acceder" si collocano nell'ambito del PON Inclusionione 2014 -2020 – Asse3 - obiettivo specifico 9.5 "*Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC)*" - Azione 9.5.5 "*Riconoscimento delle competenze, formazione e mediazione occupazionale finalizzata all'inserimento lavorativo sul modello della buona pratica del Programma Acceder*" finalizzati a favorire l'accesso da parte dei soggetti svantaggiati e, in modo particolare, delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC) al mercato del lavoro autonomo e dipendente, con l'obiettivo di un miglioramento dei livelli di occupazione e una conseguente progressiva inclusione nell'economia formale. Il Progetto "Acceder" è articolato nei seguenti macro-ambiti di attività:

A. Project Management e Comunicazione;

B. Progettazione esecutiva e realizzazione percorsi di accompagnamento;

C. Controllo e Monitoraggio.

3. *Invitalia* assicura la realizzazione degli output previsti nei predetti macro ambiti, come descritto nell'Allegato n. 1 "*Proposta attuativa per la realizzazione del Progetto ACCEDER*" della presente Convenzione.

4. Le attività di cui al comma 2, così come dettagliate all'Allegato n. 1 "*Proposta attuativa per la realizzazione del Progetto ACCEDER*" della presente Convenzione, saranno svolte da *Invitalia* nel rispetto dei tempi previsti dalla presente convenzione e dalla normativa europea di riferimento.

Art. 3 **Corrispettivo riconosciuto ad *Invitalia***

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, della presente Convenzione, l'*UNAR* riconosce ad *Invitalia*, per l'intero periodo di durata della Convenzione, un importo massimo pari a € 983.343,00 IVA esclusa (1.199.679,00, IVA inclusa), garantito dalla disponibilità a valere sui fondi assegnati al progetto nell'ambito del PON Inclusionione FSE 2014-2020 - Asse 3 - Obiettivo specifico 9.5, Azione 9.5.5. Tale importo complessivo copre ogni costo diretto e indiretto sostenuto da *Invitalia* per l'adempimento delle attività, liberando l'*UNAR* da ogni eventuale altra richiesta da parte di *Invitalia*.

2. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo sarà erogato a rimborso delle spese sostenute e costi esposti ai sensi degli artt. 67 e 68 del Regolamento UE 1303/2013 ed in linea con gli orientamenti contenuti nella nota EGESIF 14-0017 "Guida alle Opzioni semplificate in materia di Costi (OSO)" per ogni voce di costo secondo quanto di seguito specificato:

- a) per i costi del personale connessi all'attuazione dell'operazione si farà ricorso all'utilizzo di tabelle standard di costi unitari ai sensi dell'articolo 68.2 del Reg. (UE) 1303 del 2013;
- b) per le eventuali spese relative alle trasferte e all'acquisizione di beni e servizi e consulenti esterni, si farà ricorso al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati ai sensi dell'articolo 67.1 lett. a) del Reg. (UE) 1303 del 2013;
- c) per i costi indiretti si farà ricorso ad un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Art. 4

Modalità di rendicontazione e pagamento

1. L'importo di cui all'art. 3, comma 1, sarà erogato dall'*UNAR* a *Invitalia*, con le seguenti modalità:

- a) una erogazione a titolo di anticipo nella misura massima del 20% del corrispettivo dovuto, previa presentazione da parte di *Invitalia* del "Piano esecutivo delle attività" di cui al successivo articolo 6, soggetto a preventiva approvazione dell'*UNAR* medesima entro i termini indicati dal successivo articolo 8;
- b) n. 1 erogazione intermedia secondo le modalità previste al successivo articolo 8;
- c) il saldo sarà disposto previa presentazione da parte dell'*Agenzia* e positiva valutazione da parte dell'*UNAR*, della relazione finale delle attività di cui al successivo articolo 8.

2. Per il rimborso delle spese sostenute, *Invitalia* presenta all'*UNAR*, con le modalità e i termini indicati dal successivo articolo 8, la rendicontazione delle spese e la documentazione a corredo delle stesse. La suddetta documentazione sarà redatta sulla base di quanto stabilito nel "Disciplinare di rendicontazione costi semplificati" (Allegato 2).

3. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica – CF: 80188230587, Largo Chigi 19 - 00187 Roma - cod. IPA ETCJIB. Il pagamento delle fatture avverrà al netto dell'IVA che sarà versata separatamente dall'*UNAR*, ai sensi dell'articolo 1, comma. 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n.190.

4. L'ammissione al pagamento è subordinata inoltre alla dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi di legge in ordine alla regolarità contributiva.
5. Ai fini del computo delle spese sostenute, l'*Agenzia* dovrà indicare i costi relativi alle attività espletate, come da Piano finanziario. L'attestazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della *Agenzia*.
6. La documentazione di spesa è conservata presso *Invitalia* per almeno dieci anni in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2220 del codice civile ed è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche dell'*UNAR* e degli organismi nazionali preposti al controllo.
7. L'*UNAR* valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati da *Invitalia* in relazione alle attività svolte dalla stessa, approvando le relazioni tecniche di cui al successivo articolo 9 nei termini ivi stabiliti.
8. Successivamente all'approvazione della relazione, *Invitalia* emette la relativa fattura, detraendo per ogni fattura la quota parte di quanto già corrisposto a titolo di anticipazione.
9. L'erogazione dei pagamenti in favore di *Invitalia* avverrà, con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla stessa *Agenzia*, entro 30 giorni successivi al ricevimento di ciascuna fattura emessa da *Invitalia* e della relativa documentazione, ivi compreso il dettaglio della rendicontazione per voce di costo, fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi che rendono inevitabile lo slittamento del predetto termine.

Articolo 5 **(Durata, efficacia, proroghe e modifiche)**

1. La presente Convenzione ha durata 12 mesi a partire dalla data di registrazione della convenzione stessa da parte degli organi di controllo come comunicata dall'*UNAR* all'*Agenzia*; eventuali proroghe o modifiche sono concordate tra le *Parti* e formalizzate mediante atto aggiuntivo.
2. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per le *Parti* al compimento, anche oltre il termine indicato al comma 1, di tutte le operazioni già avviate nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla presente Convenzione che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata.
3. La presente Convenzione entra in vigore solo dopo le intervenute approvazioni e registrazioni di legge.

Articolo 6 **(Soggetti e compiti)**

1. L'UNAR in qualità di beneficiario del PON Inclusione 2014-2020 provvede a garantire la supervisione dei servizi resi da *Invitalia* e a fornire l'indirizzo strategico per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. *Invitalia* si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 2 sotto la diretta supervisione dell'UNAR, nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti e delle modalità organizzative ed esecutive definite nella presente Convenzione.
3. L'*Agenzia* si impegna a collaborare per il corretto svolgimento delle attività progettuali, nonché per ogni verifica e/o approfondimento eventualmente richiesto dall'UNAR per la sua attuazione.
4. *Invitalia* si impegna a presentare entro 20 giorni dalla data di efficacia della presente Convenzione un "Piano esecutivo delle attività" corredato da un cronoprogramma e da un Piano finanziario recante le risorse da impiegare. Il Piano esecutivo sarà presentato e sottoposto all'approvazione dell'UNAR nei modi e nei termini indicati al successivo articolo 8.

Art. 7 **(Referenti e Comitato tecnico-operativo)**

1. L'UNAR designa come responsabile unico del procedimento il dott. Roberto Berardi - funzionario in servizio presso il Dipartimento per le pari opportunità - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.
2. L'*Agenzia* designa come proprio Referente il dott. Stefano Maria Della Corte (sdellacorte@invitalia.it).
3. Eventuali avvicendamenti nella individuazione dei suddetti referenti saranno tempestivamente comunicati all'altra Parte e non comportano la modifica della presente Convenzione.
4. Al fine di individuare gli indirizzi strategici delle attività oggetto della presente Convenzione sarà costituito un Comitato tecnico – operativo composto da due rappresentanti dell'UNAR, dott. Roberto Bortone e dott. Pietro Vulpiani, e da due rappresentanti di *Invitalia*, dott. Edmondo Cocco e dott. Ciro Gambardella, con la funzione di:
 - definizione degli indirizzi strategici relativi all'attuazione delle attività;
 - monitoraggio dell'andamento delle attività.

L'attività dei membri del Comitato sarà svolta a titolo gratuito ed eventuali avvicendamenti nella individuazione dei suddetti rappresentanti saranno tempestivamente comunicati all'altra Parte e non comportano la modifica della presente Convenzione.

Art. 8 **(Organizzazione del lavoro)**

1. *UNAR* e *Imvitalia* convengono espressamente che:

- a) entro 20 giorni dalla decorrenza della presente Convenzione, l'*Agenzia* è tenuta a presentare all'*UNAR* il "Piano esecutivo delle attività" di cui all'articolo 6 corredato da un cronoprogramma e da un Piano finanziario recante le risorse da impiegare. L'*UNAR*, nei 10 giorni successivi dalla ricezione, è tenuto ad approvarlo, salvo la facoltà di richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche;
- b) entro il 30 ottobre 2022, l'*Agenzia* è tenuta a presentare all'*UNAR* una relazione tecnica intermedia sullo stato di avanzamento delle attività realizzate (SAL), nella quale le attività dovranno essere descritte in modo dettagliato, nonché una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel primo semestre 2022 con la relativa documentazione probatoria a supporto, oggetto di approvazione da parte dell'Ufficio entro 30 giorni dalla ricezione;
- c) entro 60 giorni dalla scadenza della presente Convenzione, l'*Agenzia* è tenuta a presentare all'*UNAR* una relazione tecnica finale, nella quale le attività svolte ed i risultati conseguiti dovranno essere descritti in modo chiaro e dettagliato, soggetta a positiva valutazione da parte dell'Ufficio;
- d) l'*UNAR*, nei 7 giorni successivi dalla ricezione della relazione finale, può presentare per iscritto rilievi e/o chiedere chiarimenti. L'*Agenzia* è tenuta a rispondere per iscritto e ad apportare eventuali modificazioni o integrazioni alla relazione finale entro i 5 giorni successivi dalla richiesta dell'Ufficio;
- e) l'*Agenzia* si impegna a fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dall'*UNAR*;
- f) l'*Agenzia* assicura l'adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione mediante contabilità separate.

Art. 9 **Esecuzione delle attività**

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l'*Agenzia* si avvale del personale interno e, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trasparenza e procedura di evidenza pubblica, può avvalersi - previa condivisione dei fabbisogni operativi con l'*UNAR* - di consulenti e/o fornitori esterni in casi di necessità opportunamente documentati allo stesso *UNAR*, scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza.

2. L'*Agenzia*, nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale, nonché nel rispetto dei criteri di economicità,

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

3. L'Allegato n. 1 alla Convenzione "*Proposta attuativa per la realizzazione del Progetto ACCEDER*", ove ritenuto necessario sulla base dell'andamento effettivo delle attività da svolgere e della conseguente rideterminazione dei servizi da erogare, nonché dei profili professionali e contrattuali da coinvolgere, può essere aggiornato al fine di ottimizzare la gestione della misura, fermi restando gli oneri complessivi e la durata della presente Convenzione. I suddetti aggiornamenti saranno esplicitati e motivati in sede di presentazione del "Piano esecutivo delle attività" di cui all'articolo 6 o in sede di rendicontazione, non essendo necessario procedere ad una preventiva modifica della predetta "Proposta attuativa".

4. L'UNAR si impegna a mettere a disposizione di *Invitalia* le informazioni e i documenti necessari alla realizzazione delle attività di competenza dell'*Agenzia* che a sua volta si impegna ad assicurare il pieno ed efficace espletamento delle attività assegnate, sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla normativa di riferimento.

5. *Invitalia*, operando nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, assume la piena responsabilità sulle attività svolte e le procedure adottate per l'esecuzione dell'incarico assegnato, ivi comprese quelle relative all'approvvigionamento di beni e servizi.

6. Le attività di cui alla presente Convenzione possono essere svolte dall'*Agenzia* anche attraverso modalità di lavoro a distanza (lavoro agile o telelavoro), come previste dalle disposizioni contrattuali dell'*Agenzia*. Per tutte le attività di cui all'articolo 2, il personale *Invitalia* opererà in stretta sinergia con la struttura dell'UNAR, responsabile della gestione della misura agevolativa.

7. Ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Invitalia* dichiara e l'UNAR prende atto che la stessa non ha concluso nel triennio precedente la sottoscrizione della presente Convenzione contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi a ex dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della Presidenza stessa nei propri confronti per il triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per "dipendenti" si intendono i soggetti legati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel senso chiarito dal parere dell'ANAC AG/2/2015/AC del 4 febbraio 2015. In caso di violazione delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le conseguenze previste dalla norma precitata, fatta salva ogni azione eventualmente promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la tutela dei propri diritti e interessi, anche ai fini del risarcimento del danno derivante alla violazione commessa.

Articolo 10 (Riservatezza)

1. Resta tra le Parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da *Invitalia* viene a conoscenza nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione devono essere considerati riservati e coperti da segreto.
2. In tal senso, *Invitalia* si obbliga ad adottare, con i propri dipendenti e con i soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione delle attività, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Articolo 11 (Interruzione)

1. Nei casi di interruzione delle attività per cause non imputabili a *Invitalia*, l'*UNAR*, effettuate le opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo spettante, commisurato ai costi sostenuti e agli impegni già assunti formalmente.
2. A seguito dell'interruzione delle attività, l'eventuale importo erogato a *Invitalia* e successivamente non rendicontato dovrà essere rimborsato.

Articolo 12 (Tutela dei dati personali)

1. *Invitalia* e *UNAR* si impegnano reciprocamente a osservare la normativa in materia di protezione dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (di seguito anche “Codice Privacy”), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere le suddette operazioni di trattamento nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR, per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
2. Le Parti convengono che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per i trattamenti conseguenti alla gestione del rapporto contrattuale.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, l'informativa generale sul trattamento dei dati personali adottata da *Invitalia* è pubblicata al link <https://www.invitalia.it/privacy-policy>, mentre quella adottata da *UNAR* è pubblicata al link <https://unar.it/portale/web/guest/privacy-policy>.

4. L'UNAR, per le attività delegate a *Invitalia* con la presente Convenzione e indicate all'articolo 2, in qualità di Titolare del trattamento, individua l'*Agenzia* quale "responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, secondo le condizioni, l'atto di nomina e le istruzioni riportate nell'Allegato 3, parte integrante della presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di *Invitalia* equivale ad accettazione della nomina.

Articolo 13 **(Proprietà ed utilizzo degli elaborati e prodotti)**

1. Il materiale eventualmente prodotto in attuazione della presente Convenzione sarà utilizzato dall'UNAR secondo i propri fini istituzionali, nonché dall'*Agenzia* a seguito di espressa autorizzazione da parte dell'*Ufficio* stesso.

Articolo 14 **(Altri obblighi di *Invitalia*)**

1. *Invitalia* è altresì obbligata:

- a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
- b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate nonché la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili;
- c) ad adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) a garantire e a tenere indenne l'UNAR da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività;
- f) a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi effettuate sulla base della presente Convenzione, nei limiti di cui alla Determinazione ANAC (già AVCP) n. 4 del 2011.

Articolo 15 **(Diritto di recesso)**

1. L'*UNAR* può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente atto, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti, atti o provvedimenti modificativi della situazione esistente all'atto della sottoscrizione della Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, saranno riconosciuti a *Invitalia* i costi sostenuti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se relativi ad attività non ancora materialmente effettuate, risultino già oggetto di impegni formalmente assunti con atti giuridicamente vincolanti.

2. Le somme eventualmente anticipate all'*Agenzia* in eccedenza rispetto ai costi sostenuti e rendicontati fino alla comunicazione del recesso, dovranno tornare nella disponibilità dell'*UNAR*, secondo le modalità di restituzione che saranno indicate dallo stesso Ufficio.

3. *Invitalia* non potrà pretendere alcunché dall'*UNAR* a titolo di rimborso degli ulteriori costi derivanti dalla mancata prosecuzione della presente Convenzione in ragione dell'esercizio del suddetto potere di recesso.

4. L'*Agenzia* è comunque responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione della presente Convenzione, di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Amministrazione, al personale, ai consulenti, ai beni mobili e immobili della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai terzi.

Articolo 16 (Revoca dell'affidamento)

1. L'*UNAR* si riserva la facoltà di revocare l'affidamento delle attività previste qualora *Invitalia* non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previste dalla presente Convenzione nonché quelle fissate dal "Piano esecutivo delle attività".

Al verificarsi di tale ipotesi, saranno comunque riconosciute a *Invitalia* le spese sostenute e gli impegni assunti a fronte di attività già svolte dalla data di comunicazione della revoca.

Articolo 17 (Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le *Parti* in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le *Parti* si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni.

3. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.

4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che con riguardo alle questioni oggetto di controversia le *Parti* si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 18 **(Regole di pubblicità)**

1. L'UNAR e *Imvitalia* dovranno dare adeguata pubblicità al cofinanziamento europeo del progetto rispettando le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nell'Allegato XII del regolamento UE n. 1303/2013.

Articolo 19 **(Resoconto sullo stato di attuazione della Convenzione)**

1. L'UNAR, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 lett. q) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 "*Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 bis , comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.*" si impegna a trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di *Imvitalia*.

Articolo 20 **(Obblighi di comunicazione e trasparenza)**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera o,) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, le *Parti* si impegnano al rispetto della previsione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto

previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 21 **(Clausola finale)**

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione verranno concordate tra le *Parti* e potranno dare luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

2. Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione della Convenzione stessa.

3. Resta, altresì, inteso che le *Parti* potranno concordemente modificare le clausole della presente Convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.

Sino alla data di acquisto dell'efficacia della presente Convenzione di cui al precedente articolo 5, *Invitalia* non potrà comunque stipulare contratti giuridicamente vincolanti nell'ambito dell'iniziativa di cui alla presente Convenzione e non potrà, pertanto, avanzare nei confronti dell'*UNAR* alcuna pretesa o diritto in relazione all'attività eventualmente svolta.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse e nei considerata, nonché alla normativa vigente.

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le norme del Codice civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 22 **(Trasparenza)**

1. Le informazioni relative alla presente Convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., saranno pubblicate sul sito internet istituzionale di *Invitalia* e su quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.

Allegati:

1. “Proposta attuativa per la realizzazione del progetto ACCEDER”;
2. “Disciplinare di rendicontazione costi semplificati”;
3. “Nomina Responsabile del trattamento dati personali”
- 3.A “Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.”

**Per l’Ufficio per la promozione della parità di
trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine etnica**

dott. Triantafillos Loukarelis

**Per Invitalia S.p.A.
Amministratore Delegato
dott. Domenico Arcuri**

Proposta attuativa per la realizzazione del “Progetto ACCEDER”



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE 2014-2020

Asse 3: “Sistemi e modelli d’intervento sociale”

Priorità di investimento: “9.ii - L’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom”

Obiettivo specifico/risultato atteso: “9.5 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Quadro generale

Il “Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020” (in sintesi “PON Inclusione 2014-2020”), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, è stato approvato nella prima versione con Decisione della Commissione Europea C(2014) n. 10130 del 18 dicembre 2014 (*ad oggi è vigente nella quinta versione approvata dalla Commissione il 19 marzo 2020*) e propone misure e servizi innovativi contro la povertà e la marginalità sociale.

Le funzioni di Autorità di Gestione del PON Inclusione 2014-2020, in conformità all'art.125 del Regolamento UE n.1303/2013, sono assegnate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.

In tale contesto, nell'aprile del 2016, è stata stipulata una Convenzione tra l'Autorità di Gestione del PON Inclusione 2014-2020 e l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (di seguito *UNAR*), quale Beneficiario per l'attuazione di interventi previsti nell'ambito dell'Asse 3 “*Sistemi e modelli d'intervento sociale*” e dell'Asse 4 “*Capacità amministrativa*” del Programma. Il progetto d'interesse presentato dall'*UNAR*, “*Inclusione Soggetti Vulnerabili – ISV*”, è diretto all'inclusione socio-lavorativa di determinati target a rischio di discriminazione.

In particolare, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal citato Asse 3 del PON, obiettivo specifico 9.5 “*Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni di Rom, Sinti e Caminanti*”, si pone l'esigenza, perseguendo l'inclusione di soggetti vulnerabili, di attivare una specifica azione (9.5.5) denominata “Progetto *ACCEDER*”.

L'obiettivo del Progetto *ACCEDER* è quello di favorire l'accesso da parte dei soggetti svantaggiati e, in modo particolare, delle popolazioni sopra richiamate ovvero Rom, Sinti e Caminanti – RSC - (di seguito *destinatari*) al mercato del lavoro autonomo e dipendente, con il fine di un miglioramento della loro occupabilità e una conseguente progressiva “normalizzazione” della loro presenza nell'economia formale.

L'essenza del progetto è stata mutuata dall'analogha esperienza spagnola realizzata, a partire dal 2000, dalla *Fundación Secretariado Gitano* (FSG), organismo intermedio per il Fondo Sociale Europeo spagnolo, impegnata nella promozione integrale delle comunità rom autoctone spagnole (gitani). Detto programma, nel corso degli anni, ha conseguito notevoli risultati che fanno ben sperare per l'attuazione del progetto d'integrazione dei *destinatari* anche in Italia.

In considerazione del know-how acquisito da *Invitalia* (di seguito anche *Agenzia*) nelle attività di supporto alle Amministrazioni centrali per la gestione di Programmi cofinanziati dall'Unione Europea, l'*UNAR* ha chiesto (con nota prot. 10321 del 17 dicembre 2021) all'*Agenzia* di presentare una proposta di piano operativo di “massima” con relativo prospetto finanziario per l'attuazione del Progetto.

Tanto premesso, nel presente documento si riporta un'ipotesi di proposta attuativa che, in coerenza con le priorità e gli obiettivi del citato PON, definisce le attività peculiari finalizzate a conseguire i risultati previsti dal progetto, riconducibili ai seguenti tre Macro-ambiti:

A. Project Management e Comunicazione;

B. Progettazione esecutiva e realizzazione percorsi di accompagnamento;

C. Controllo e Monitoraggio.

La dotazione finanziaria complessiva del Progetto ACCEDER è pari a € 8.600.000,00 di cui € 1.199.679 IVA inclusa come corrispettivo per le attività di *Invitalia*. La restante parte della dotazione finanziaria (circa € 7.400.000,00) sarà impiegata per favorire l'accesso al mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti alle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti, attraverso azioni dirette a sostenere sia il lavoro dipendente sia l'autoimprenditorialità. In particolare, gli interventi saranno diretti a fornire ai destinatari del progetto dei percorsi formativi professionalizzanti specialistici e potranno prevedere la concessione di specifici bonus in favore delle imprese partecipanti che si renderanno disponibili allo svolgimento dei tirocini e a quelle che successivamente procederanno all'assunzione. Per quanto riguarda il sostegno all'autoimprenditorialità gli interventi potranno anche prevedere la concessione di bonus per sostenere lo sviluppo di progetti imprenditoriali.

1. Macro-ambito A – “Project Management e Comunicazione”

Gestione del ciclo di progetto attraverso un coordinamento esecutivo
Durata: 12 mesi

Invitalia assicura la definizione del processo di governo del progetto, in coerenza con gli indirizzi specifici forniti dalla Cabina di regia e dal Comitato tecnico, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- **segreteria Tecnica** alla Cabina di regia e al Comitato tecnico, con partecipazione alle riunioni di entrambi gli organi;
- strutturazione dei **meccanismi operativi di controllo** dell'intervento nonché di gestione dei rapporti con il Committente;
- elaborazione **di una campagna di comunicazione** rivolta agli *stakeholder*, a livello nazionale e locale, per promuovere **le finalità del Progetto** e per sensibilizzare l'opinione pubblica e i potenziali enti da coinvolgere nella fase di attuazione del Progetto.

Output:

- Sintesi dei contenuti trattati nelle riunioni della Cabina di regia e del Comitato tecnico;
- Definizione dei Partenariati/Accordi quadro con aziende;
- Campagna di comunicazione;
- Conferenze, Workshop e seminari.

2. Macro-ambito B – “Progettazione esecutiva e realizzazione percorsi di accompagnamento”

Coinvolgimento di soggetti vulnerabili in attività di formazione professionalizzante e percorsi di autoimprenditorialità

Durata: 12 mesi

L’Agenzia garantisce la realizzazione dell’attività di progettazione dell’impianto procedurale e gestionale dell’intervento, nonché degli interventi che verranno attuati, con specifico riferimento ai percorsi di accompagnamento e alla definizione delle linee guida per gli enti coinvolti, sulla base degli indirizzi specifici forniti dalla Cabina di regia e dal Comitato tecnico.

Le attività svolte saranno:

- **elaborazione del piano delle attività** per definire le **azioni** e la **strumentazione tecnico-operativa** del Progetto allo scopo di promuovere l’accesso al mercato del lavoro delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC) destinatarie degli interventi.
- realizzazione dei **percorsi di accompagnamento** e supporto allo **start up di impresa**.
In particolare:

a) Accompagnamento e sostegno al lavoro dipendente:

- **scouting e selezione** dei destinatari per l’attivazione di **percorsi formativi professionalizzanti** per ogni destinatario coinvolto che consentano di fare emergere le loro potenzialità al fine di valutare esiti di occupabilità nel mondo del lavoro;
- sperimentazione di percorsi qualificanti quali **tirocini on the job con indennità** e di percorsi di assunzione presso aziende/enti partner attraverso l’erogazione di un **bonus ad hoc**.

b) Accompagnamento e sostegno all’imprenditorialità:

- **scouting e selezione** dei destinatari per l’attivazione di **percorsi formativi professionalizzanti** per ogni destinatario coinvolto che consentano di fare emergere le loro potenzialità al fine di valutare la propensione all’imprenditorialità;
- sostegno per l’**elaborazione dei piani relativi alle business idea** dei soggetti RSC emerse durante il percorso formativo e per il **riposizionamento e sostegno di imprese economiche** operanti in settori tradizionali **colpiti dalla crisi** causata dalla pandemia Covid-19, con una particolare attenzione alle imprese femminili e al coinvolgimento di giovani RSC;

- **selezione delle migliori *business idea*** meritevoli di trasformarsi in opportunità imprenditoriali, attraverso il riconoscimento di un **bonus ad hoc**, previa valutazione congiunta della Cabina di regia e del Comitato tecnico, con il supporto degli esperti di *Invitalia*.

Output:

- Percorsi finalizzati alla formazione professionale e all'occupazione;
- Percorsi di sviluppo dell'auto imprenditorialità;
- Linee guida per le Amministrazioni e gli enti coinvolti nei tavoli.

3. Macro-ambito C – “Controllo e Monitoraggio”

Attività di rendicontazione
Durata: 12 mesi

In tale ambito, l'*Agenzia* provvede a **rendicontare i costi complessivamente sostenuti per il Progetto** e a riscontrare il **raggiungimento dei risultati** sulla base degli indicatori stabiliti *ex ante*.

Invitalia garantisce, inoltre, l'attività di **monitoraggio e reportistica (semestrale) sullo stato di avanzamento** economico e finanziario.

Output:

- Report di monitoraggio;
- Relazioni di rendicontazione.

4. Cronoprogramma “ACCEDER”

Tabella 1. Cronoprogramma Progetto

Attività	Anno 2022			
	Trimestre			
	I	II	III	IV
A. Project Management e Comunicazione				
B. Progettazione esecutiva e realizzazione percorsi di accompagnamento				
C. Controllo e Monitoraggio				

5. Piano dei costi

Al fine di consentire all' *UNAR* di valutare un possibile affidamento all' *Agenzia* delle attività per l'attuazione del Progetto ACCEDER, si riporta una stima del piano dei costi relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 per ciascun Macro-ambito di intervento.

Per gli interventi di accompagnamento e sostegno ai beneficiari finali indicati nel Macro-ambito B, saranno condivise con l' *UNAR* le tipologie di attività e le relative modalità di svolgimento che possono prevedere il coinvolgimento di esperti e/o soggetti operanti nell'ambito di riferimento. Il piano dettagliato delle attività sarà presentato da *Invitalia* al soggetto beneficiario *UNAR* in sede di condivisione del piano esecutivo, entro 20 giorni dalla entrata in vigore della Convenzione in esame.

Tabella 2. Ipotesi Piano dei costi "Macro-ambiti A-B-C

RIEPILOGO PIANO PLURIENNALE DEI COSTI 2022				
(Macro ambiti A - B - C)				
Voci di costo	Macro-ambito A	Macro-ambito B	Macro-ambito C	TOTALE
Personale	€ 393.168	€ 307.502	€ 118.782	€ 819.452
Beni e servizi	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese generali + 20%	€ 78.634	€ 61.501	€ 23.756	€ 163.891
TOTALE CORRISPETTIVO IVA esclusa	€ 471.802	€ 369.003	€ 142.538	€ 983.343
IVA 22%	€ 103.796	€ 81.181	€ 31.359	€ 216.336
TOTALE CORRISPETTIVO IVA inclusa	€ 575.598	€ 450.184	€ 173.897	€ 1.199.679

6. Il gruppo di lavoro Invitalia

Per la realizzazione delle attività di cui ai sopra descritti Macro-ambiti A-B-C, *Invitalia* costituirà un gruppo di lavoro composto da figure professionali dotate di competenze prevalentemente economiche e giuridiche e in possesso di pregresse esperienze nella gestione di programmi complessi cofinanziati dai fondi nazionali e UE, con particolare riferimento alla progettazione attuativa degli interventi e alle procedure di controllo, certificazione e monitoraggio dei progetti.

Nelle tabelle seguenti, si riporta l'articolazione dei profili professionali del gruppo di lavoro *Invitalia* complessivamente impegnato nelle attività di cui ai Macro-ambiti A, B e C, nonché il dettaglio dei costi (comprensivi delle spese generali pari al 20%).

Tabella 3. Articolazione del personale e costi relativi ai “Macro-ambiti A-B-C”

Macro-ambiti A-B-C		2022	
A - Personale	costo g/u	gg/u	costo
Dirigenti	€ 928,08	9,0	€ 8.353
Quadri *	€ 452,16	266,0	€ 120.274
II livello	€ 334,80	520,0	€ 174.096
III livello	€ 273,60	850,0	€ 232.560
IV livello	€ 215,28	1.320,0	€ 284.169
TOTALE A - Personale		2.965,0	€ 819.452
TOTALE B – Beni e servizi			€ 0
TOTALE C - Spese generali +20%			€ 163.891
TOTALE A + B + C			€ 983.343
IVA 22%			€ 216.336
TOTALE IVA INCLUSA			€ 1.199.679

* Il costo relativo al Quadro è ricavato dalla media ponderata dal peso degli FTE di fascia A e B (cfr. Metodologia costi semplificati)

I costi giornalieri *Invitalia* presi a riferimento sono i costi standard unitari, approvati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (AdG PON GOV) con Decreto n. 114 del 17 novembre 2020, per i diversi livelli professionali di inquadramento.

In particolare, sulla base di tale metodologia il costo del personale *Invitalia* è correlato ad un parametro (tabelle standard di costi unitari del personale) definito secondo un metodo di calcolo equo, giusto e verificabile ai sensi dell’art. 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) 1303/2013.

Le spese generali comprendono i costi non direttamente imputabili al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività e vengono rendicontate da *Invitalia* fino al limite percentuale massimo del 20% dei costi diretti ammissibili dell’operazione. Il tasso sulla base del quale rendicontare le spese generali viene calcolato per ciascuna annualità oggetto di rendicontazione, come previsto dall’art. 68 comma 1, lettera a), del Reg. UE n. 1303/2013, secondo un metodo equo, giusto e verificabile basato sui dati di bilancio dell’*Agenzia*.

Le risorse del gruppo di lavoro *Invitalia* saranno identificate in maniera tale da assicurare un presidio qualificato e continuativo nel tempo degli ambiti operativi del Progetto e sulla base delle esigenze lavorative di volta in volta emergenti.

Le Parti si danno atto che, qualora dovessero rendersi necessarie - per intervenute esigenze operative di commessa condivise con il Committente - eventuali spese relative alla voce “B – Beni e servizi”, le stesse potranno essere compensate, nel rispetto del rimborso massimo previsto, attraverso la valorizzazione di un minor numero delle giornate uomo, rispetto a quelle stimate di cui alla voce “A – Personale”.

Si rappresenta, inoltre, che l’articolazione del costo del personale impegnato è indicativa, potendo subire variazioni nella quantificazione dell’incidenza delle diverse figure professionali coinvolte in rapporto alle effettive esigenze di erogazione dei servizi evidenziate dal Committente.

Le variazioni nella valorizzazione del costo dei diversi livelli contrattuali impegnati nella gestione dell’intervento, così come quelle relative agli eventuali altri costi per “Beni e servizi”, saranno esplicitate e

motivate in sede di rendicontazione, non essendo necessario procedere ad una preventiva modifica del presente piano operativo e dei costi.

Resta inteso che *Invitalia*, per l'individuazione degli eventuali beni e servizi, agendo come stazione appaltante e, dunque, mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica procede alla selezione dei beni e servizi secondo criteri di trasparenza assicurando la congruità dei relativi costi.

La tabella successiva riporta l'inquadramento aziendale, la declaratoria professionale/anni esperienza, l'effort e i costi dei profili relativi alle risorse che *Invitalia* attiverà per la realizzazione delle attività previste dal Progetto.

Tabella 4. Livelli di inquadramento personale *Invitalia*

Profilo	Ruolo	Declaratoria professionale	FTE	GG/u	Esperienza lavorativa	Costo (+20% spese generali)
Dirigente	Coordinamento strategico e amministrativo del progetto	Il Dirigente svolge funzioni aziendali di elevato grado di professionalità con ampia autonomia di iniziativa. Partecipa e collabora, con la responsabilità inerente il proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa.	0,0	9,0	oltre 20 anni	€ 10.023
Quadro	Coordinamento operativo del progetto e del team di lavoro e gestione ed attuazione delle attività di Progetto ovvero task specialistici di progetto	Il Quadro opera con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell'ambito delle responsabilità assegnate. È in possesso di elevate capacità gestionali e gli è affidata la responsabilità di un'Unità Organizzativa ovvero, in quanto riferimento di un gruppo di lavoro, di coordinamento professionale di risorse. Assicura inoltre la gestione in autonomia dei progetti e/o processi/attività assegnati, fornisce supporto di competenze al Dirigente/Responsabile Unità organizzativa nella conduzione di attività complesse.	1,2	266,0	oltre 20 anni	€ 144.329
II Livello	Coordinamento attività operativa e consulenza specialistica senior	Il II Livello svolge funzioni ad elevato contenuto professionale ed è caratterizzato da comprovata esperienza in ambiti di specializzazione definiti. Opera, nei limiti delle indicazioni ricevute del Responsabile, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa, assicurando il presidio delle attività assegnate	2,4	520,0	di almeno 10 anni	€ 208.915
III Livello	Attuazione task di progetto e consulenza specialistica	Il III Livello è in possesso di specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Opera con autonomia di merito secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile.	3,9	850,0	di almeno 6 anni	€ 279.072
IV Livello	Supporto operativo specialistico	Il IV Livello è in possesso di conoscenze e capacità tecniche adeguate a consentire una limitata autonomia operativa secondo le istruzioni ricevute dal Responsabile. Persegue obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti.	6,1	1.320,0	fino a 5 anni	€ 341.004
Totale			13,6	2.965,0		€ 983.343

Il gruppo di lavoro opera a supporto diretto delle strutture coinvolte nella gestione del Progetto, sulla base degli indirizzi e in stretto raccordo con la Cabina di regia e con il Comitato tecnico, anche al fine di calibrare in corso d'opera gli impegni operativi rispetto alle effettive necessità di ciascuna struttura

7. Elementi utili per la valutazione della congruità

La presente sezione intende integrare la proposta progettuale con gli **elementi utili al Committente per condurre una valutazione di congruità dell'offerta**, secondo quanto richiesto dalla vigente normativa in tema di affidamenti c.d. in house (art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016).

In particolare, con riferimento ai costi diretti del personale vengono forniti gli elementi di riconducibilità delle risorse professionali di *Invitalia* ai profili utilizzati nella prassi di mercato per servizi analoghi di assistenza tecnica alla programmazione comunitaria, con particolare riferimento alla gara CONSIP per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020.

A tal fine, la successiva Tabella 5 consente di comparare i profili professionali *Invitalia* oggetto della presente proposta – declinati come previsto dal CCNL *Invitalia* vigente – con quelli previsti dalla citata gara CONSIP che svolgono analoghe funzioni/attività, valorizzando i rispettivi costi giornalieri applicati per livello di inquadramento. Al riguardo, si precisa che i costi medi giornalieri *Invitalia* indicati in Tabella sono comprensivi delle spese generali (+20% dei costi diretti ammissibili) e le tariffe giornaliere CONSIP - applicate per la valorizzazione delle corrispondenti figure professionali - sono relative all'aggiudicazione del X Lotto¹.

Tabella 5. Livelli di inquadramento e declaratorie professionali - *Confronto tra CCNL Invitalia e Tariffe Consip (X lotto)*

Livello professionale Invitalia	Declaratoria profili professionali (CCNL INVITALIA)	Costo medio giornaliero Invitalia (+ 20%)	Profilo Consip	Tariffa giornaliera Consip (X Lotto)
Dirigenti	Responsabile strategico	€ 1.113,70	n.a	n.a
Quadro *	Responsabile di unità organizzativa, Professional Master, Specialista	€ 542,59	Capo Progetto /	€ 605
			Coordinatore strategico	
II livello	Professional senior, Esperto	€ 401,76	Manager /	€ 470
			Coordinatore operativo	
III livello	Analista, Tecnico	€ 328,32	Consulente senior	€ 368
IV livello	Analista di supporto	€ 258,34	Consulente junior	€ 252

* Il costo relativo al Quadro è ricavato dalla media ponderata dal peso degli FTE di fascia A e B (cfr. Metodologia costi semplificati)

¹ L'appalto CONSIP è suddiviso in 10 Lotti, ciascuno relativo a diversi Programmi Operativi Regionali e Nazionali e alle rispettive Autorità di Gestione e Certificazione; a seguito di un'attenta analisi delle condizioni previste dai suddetti Lotti, al fine di comparare i costi medi dei profili *Invitalia* con i costi riscontrabili sul mercato per profili analoghi, sono state prese in considerazione le tariffe di aggiudicazione del X Lotto, dal momento che questo risulta l'unico Lotto della gara CONSIP che ha interessato - tra gli altri soggetti - l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 - PON I&C (Ministero dello sviluppo economico) che viene attuato mediante interventi agevolativi assimilabili a quello oggetto della presente nota per procedure attuative analoghe.

Quanto alla figura professionale "Dirigente INVITALIA", cui corrisponde la tariffa giornaliera maggiore fra quelle elencate, si fa presente che la Proposta in oggetto ne prevede un impiego limitato, per le sole attività orizzontali, pari a meno dell'1% delle giornate/uomo complessive, fra tutte le figure professionali, necessarie per l'esecuzione delle attività convenzionali. L'impegno del livello dirigenziale è necessario in ragione delle stringenti regole organizzative e gestionali definite da *Invitalia* per corrispondere a livelli di responsabilità coerenti con quelli delle amministrazioni affidanti nella realizzazione delle attività.

Nelle successive Tabelle si riporta il quadro economico previsionale dei profili *Invitalia* da impegnare nelle specifiche attività di ciascun Macro-ambito (A, B e C) di intervento del Progetto, con evidenza del relativo effort in termini di FTE (base 218 gg).

Tabella 6. Quadro previsionale Risorse Invitalia "Macro-ambito A"

Macro-ambito A		2022		
A - Personale	costo g/u + 20%	gg/u	FTE	costo
dirigenti	€ 1.113,70	3	0,0	€ 3.341
quadri	€ 542,59	120	0,6	€ 65.111
II livello	€ 401,76	220	1,0	€ 88.387
III livello	€ 328,32	440	2,0	€ 144.461
IV livello	€ 258,34	660	3,0	€ 170.502
TOTALE A - Personale		1.443	6,6	€ 471.802
TOTALE B – Beni e servizi				€ -
TOTALE A + B				€ 471.802
IVA 22%				€ 103.796
TOTALE IVA INCLUSA				€ 575.598

Tabella 7. Quadro previsionale Risorse Invitalia "Macro-ambito B"

Macro-ambito B		2022		
A - Personale	costo g/u + 20%	gg/u	FTE	costo
dirigenti	€ 1.113,70	3	0,0	€ 3.341
quadri	€ 542,59	120	0,6	€ 65.111
II livello	€ 401,76	220	1,0	€ 88.387
III livello	€ 328,32	300	1,4	€ 98.496
IV livello	€ 258,34	440	2,0	€ 113.668
TOTALE A - Personale		1.083	5,0	€ 369.003
TOTALE B – Beni e servizi				€ -
TOTALE A + B				€ 369.003
IVA 22%				€ 81.181
TOTALE IVA INCLUSA				€ 450.184

Tabella 8. Quadro previsionale Risorse Invitalia "Macro-ambito C"

Macro-ambito C		2022		
A - Personale	costo g/u + 20%	gg/u	FTE	costo
dirigenti	€ 1.113,70	3	0,0	€ 3.341
quadri	€ 542,59	26	0,1	€ 14.107
II livello	€ 401,76	80	0,4	€ 32.141
III livello	€ 328,32	110	0,5	€ 36.115
IV livello	€ 258,34	220	1,0	€ 56.834
TOTALE A - Personale		439	2,0	€ 142.538
TOTALE B – Beni e servizi				€ -
TOTALE A + B				€ 142.538
IVA 22%				€ 31.359
TOTALE IVA INCLUSA				€ 173.897

Programmi Operativi
Il Responsabile
Leonarda Sansone

PO: DD; SDC.

Documento sottoscritto con firma digitale da Leonarda Sansone ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del

D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE COSTI STANDARD

1. Modalità di rendicontazione

Il presente allegato disciplina le modalità di redazione dei rendiconti della Convenzione in oggetto, inerenti i costi sostenuti, adeguato e rispondente ai principi e alle regole di ammissibilità delle spese previste dalle fonti finanziarie utilizzate.

Le tipologie di costi sostenuti sono riferite alle seguenti categorie:

- A. **Costi diretti**, sono afferenti il programma; devono essere adeguatamente documentati, effettivamente sostenuti e sono relativi alle seguenti voci:
- Personale;
 - Collaboratori esterni;
 - Spese di trasferta;
 - Altre voci di costo;
- B. **Costi indiretti**, non sono direttamente riconducibili al Programma e sono legati ai costi che l'Agenzia sostiene per il funzionamento della propria struttura e quindi devono essere calcolati secondo un *metodo giusto, equo e verificabile*.

2. Ammissibilità dei costi

2.1. Personale

Per i costi del personale interno e del personale acquisito tramite agenzia interinale l'Agenzia si avvale di modalità di semplificazione dei costi (opzione di costo semplificato) ed in particolare dell'utilizzo di tabelle di costo standard unitario, sulla base delle previsioni dell'art. 67, comma 1 lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto dettagliato a tal proposito dalla nota EGESIF_14-0017 - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) - Guida alle opzioni semplificate.

L'utilizzo dei costi semplificati è stato valutato positivamente da tutti gli stakeholder, tra cui anche la Corte dei Conti Europea, che ne ha raccomandato l'estensione al posto del rimborso a "costi reali", al fine di ridurre sia la probabilità di errore che gli oneri amministrativi incombenti sui promotori dei progetti.

La metodologia del costo standard unitario è stata adottata con Decreto dell'Agenzia per la Coesione n. 19 del 7 aprile 2017 (aggiornata nel corso del 2020 con dell'Agenzia per la Coesione Decreto del 17 novembre 2020) e valorizza il costo del personale applicando tabelle standard di costi unitari, calcolate per livello professionale, dividendo il costo medio documentato del personale Invitalia (suddiviso per livelli professionali degli ultimi 3 esercizi e calcolato come rapporto tra il costo complessivo aggregato per livello professionale e il relativo numero di FTE) per il tempo produttivo.

Tabella 1 – Tabella standard Costi unitari

livello	costo ora
Dirigente	128,9
1 Liv. Quadro Fascia A	83,0
1 Liv. Quadro Fascia B	60,8
2 Liv.	46,5
3 Liv.	38,0
4 Liv.	29,9
5 Liv.	28,7

I valori presenti nella tabella 1 sono soggetti ad aggiornamento triennale da parte di Invitalia e ad approvazione da parte dell’Agenzia per la Coesione. Gli aggiornamenti dei valori della tabella 1 saranno opportunamente evidenziati ed esplicitati nei documenti che accompagnano la rendicontazione (vedi punto 3).

Saranno rendicontate esclusivamente le ore/uomo delle risorse assegnate ai Progetti e direttamente impegnate nelle relative attività (cd. Gruppo di Lavoro).

La rilevazione delle ore/uomo impegnate nel Progetto sarà assicurata dal sistema informatico Timesheet.

L’Agenzia dovrà fornire un rendiconto sintetico contenente l’elenco nominativo del personale impiegato, con la specificazione della qualifica professionale, del costo standard e delle ore effettivamente svolte sulla commessa.

2.2. Contratti di collaborazione a progetto (Co.Co.Pro.)

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sul progetto.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l’applicazione della normativa in materia. L’Agenzia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all’erogazione e allo scopo del servizio esterno.

2.3. Trasferte

La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l’effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all’interno dell’Agenzia.

2.4. Altre voci di costo

Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per “Altre voci di costo” si intendono le spese sostenute in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

2.5. Costi indiretti

Questa voce comprende i costi non direttamente imputabili al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per la rendicontazione di tale voce si applica un tasso forfettario pari al 20% ai costi diretti ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed in base alla metodologia di calcolo di cui è stata comunicata l'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione con nota Prot. A1CT 3617 del 10/04/2017.

3. Documento giustificativo della rendicontazione

Il documento giustificativo della rendicontazione è costituito da una Relazione tecnico-amministrativa, nella quale saranno puntualmente descritte le attività realizzate e in corso di realizzazione.

La Relazione sarà corredata da appositi schemi riepilogativi del costo del personale interno ed esterno, dei costi di trasferta e delle altre voci di costo, con evidenza dell'importo relativo ai costi indiretti.

L'Agenzia custodirà presso la propria sede i documenti contabili, in originale, giustificativi dei costi sostenuti e produrrà su eventuale richiesta dell'Amministrazione, idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

VISTA l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche GDPR) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;

VISTO, in particolare, l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento (UE) 2016/679, che identifica il Responsabile del trattamento ne "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";

VISTO l'art. 28, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

CONSIDERATO che l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., Invitalia (di seguito Agenzia o Invitalia) è una società *in house* dello Stato ai sensi del d.lgs. 9 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i., e che con direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Invitalia è stata indicata "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale";

CONSIDERATO che i sistemi informativi di Invitalia operano secondo gli standard di riferimento ISO/IEC 27001 attestanti il pieno rispetto delle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato;

VISTI i modelli organizzativi adottati da Invitalia in conformità alle Norme in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che i compiti affidati ad Invitalia sono specificati all'articolo 2 della Convenzione di cui il presente atto costituisce allegato,

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (di seguito UNAR), con sede in Roma, Largo Chigi, n. 19 – C.F.: 80188230587, rappresentato dal Direttore Generale, dott. Triantafillos Loukarelis, il quale interviene nel presente atto per la sua espressa qualifica, in qualità di Titolare del trattamento

DESIGNA

Invitalia con sede in Roma, via Calabria 46, codice fiscale e partita IVA 05678721001, quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

A tale riguardo il Responsabile del trattamento, accettando la presente designazione:

- conferma la sua diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e, più in generale, dalle Norme in materia di protezione dei dati personali;
- si obbliga a procedere al trattamento dei dati – laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate – attenendosi in materia di sicurezza dei dati, oltre che al rispetto della

normativa vigente e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, alle istruzioni di carattere generale nonché a ogni altra istruzione documentata impartita dal Titolare, che vigilerà sulla loro puntuale osservanza con modalità che saranno successivamente concordate.

Di seguito sono definite le istruzioni di carattere generale che possono essere integrate e modificate per iscritto dal Titolare.

ISTRUZIONI

1. Elementi essenziali dei trattamenti che il Responsabile del trattamento è autorizzato a svolgere

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare per conto del Titolare tutti i dati personali necessari per la corretta esecuzione dell'attività delegata con la Convenzione relativamente al supporto per la realizzazione del Progetto ACCEDER meglio descritto nell'Allegato 1 alla Convenzione. Le attività delegate possono essere ricondotte ai seguenti macro-ambiti: (i) Project Management e Comunicazione; (ii) Progettazione esecutiva e realizzazione percorsi di accompagnamento; (iii) Controllo e Monitoraggio..

Il tipo di dati personali trattati sono quelli indicati di seguito:

- Dati personali: dati anagrafici, dati di contatto, dati giudiziari, dati bancari;
- Categorie particolari di dati personali: dati relativi all'origine razziale o etnica.

Le categorie di interessati sono:

- Persone fisiche partecipanti alle riunioni della Cabina di regia e del Comitato tecnico;
- Persone fisiche rappresentanti delle imprese con cui verranno definiti partenariati/accordi quadro;
- Persone fisiche partecipanti alle campagne di comunicazioni;
- Persone fisiche beneficiarie delle attività di formazione professionalizzante e dei percorsi di autoimprenditorialità;
- Ulteriori soggetti coinvolti nell'attuazione del Progetto ACCEDER.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati personali solo e nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e le relative finalità.

Il Responsabile è tenuto a garantire che il trattamento dei dati personali, per quanto di propria competenza, sia effettuato in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Istruzioni del Titolare

Il Responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso esso è tenuto ad informare il Titolare circa tale obbligo giuridico, prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile del trattamento non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta del Titolare. Tale autorizzazione, con la sottoscrizione del presente atto, viene concessa al Responsabile del trattamento, e quindi ai suoi Sub-Responsabili, per tutti quei casi in cui questi ultimi ne abbiano necessità per il corretto funzionamento dei servizi e per l'erogazione degli stessi.

Ove il Responsabile del trattamento rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare deve attuare comunque le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

Qualora il Responsabile del trattamento ritenga che una delle istruzioni violi il Regolamento o altre disposizioni nazionali o comunitarie deve informare immediatamente il Titolare.

3. Fornitura dei dati al Titolare

Qualora il Titolare abbia necessità, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di accedere a dati non disponibili attraverso i servizi applicativi, li richiede per iscritto, esplicitando tipologia dei dati, tempistica e modalità di fornitura, al Responsabile del trattamento il quale è tenuto a renderli disponibili secondo modalità che saranno, di volta in volta, concordate.

Le richieste di forniture di dati e le relative risposte sono scambiate mediante comunicazioni protocollate fra Titolare e Responsabile del trattamento.

4. Registro dei trattamenti

Il Responsabile del trattamento tiene un Registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento (o ai trattamenti) svolti per conto del Titolare. Il Responsabile ed il Titolare devono assicurare la coerenza reciproca dei propri Registri.

Il Responsabile mette a disposizione dell'Autorità di controllo il Registro, ove richiesto, dandone al contempo informazione al Titolare.

5. Autorità di Controllo

Il Responsabile del trattamento è tenuto in ogni caso a cooperare, su richiesta, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a cooperare con il Titolare al fine di fornire tutte le informazioni, i dati e la documentazione necessaria affinché il Titolare possa adempiere alle richieste dell'Autorità di controllo ovvero qualora si rendessero necessarie informazioni in caso di precontenzioso o contenzioso.

6. Comunicazione e diffusione di dati

Il Responsabile del trattamento non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze dell'Autorità Giudiziaria.

7. Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento

Per l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione, il Responsabile del trattamento è autorizzato, in via generale, a ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (Sub- Responsabili) nel rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dal Regolamento.

Il Sub-Responsabile del trattamento, ove nominato, dovrà rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti al Responsabile del trattamento dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal Titolare con il presente atto e le eventuali ulteriori istruzioni documentate che lo stesso dovesse impartire.

Al Sub-Responsabile verranno quindi imposti i medesimi obblighi e le medesime istruzioni ricevute dal Titolare, salvo che la particolare natura del servizio acquisito richieda necessariamente, per la fruizione dello stesso da parte del Titolare e quindi del Responsabile, l'adesione a condizioni generali inerenti alla protezione dei dati personali stabilite dal fornitore Sub-Responsabile. In tale caso, il Titolare provvederà a rilasciare specifica autorizzazione al Responsabile tenendo conto che l'adempimento alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679, ivi incluse quelle relative alle misure di sicurezza ed alla *privacy by default* e *by design* da parte del Sub-Responsabile, saranno attuate sulla base delle condizioni e dei termini per la protezione dei dati personali stabilite da quest'ultimo.

Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub- Responsabile ove abbia trasferito allo

stesso gli stessi obblighi e le stesse istruzioni ricevute dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna a informare il Titolare di eventuali nomine o sostituzioni di Sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile del trattamento si impegna comunque a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento, per quanto applicabili.

8. Riservatezza e formazione delle persone autorizzate al trattamento

Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che siano adeguatamente formate in relazione alle Norme in materia di protezione dei dati personali e pienamente edotte rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare.

9. Obblighi del Responsabile nell'ambito dei diritti esercitati dagli Interessati

Il Responsabile del trattamento, ove richiesto, deve collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del Regolamento (UE) 2016/679, vale a dire alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Qualora gli Interessati trasmettano la richiesta per l'esercizio dei loro diritti al Responsabile del trattamento, quest'ultimo deve inoltrarla tempestivamente al Titolare.

10. Misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento, sulla base delle indicazioni del Titolare, adotta le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nell'esecuzione della Convenzione, il Responsabile del trattamento supporta il Titolare nel tener conto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita.

Al fine di ridurre e mantenere per quanto più possibile al minimo i rischi e i pericoli derivanti dal trattamento dei dati personali, il Responsabile del trattamento si impegna a individuare le misure tecniche e organizzative più adeguate da mettere in atto nel rispetto dei vincoli della Convenzione e sulla base delle indicazioni del Titolare, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

A tale scopo, il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679, di aver già adottato i) un Sistema privacy, ii) un manuale di sistema di gestione dell'Information Technology, iii) misure tecniche e organizzative descritte in sintesi nel documento prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021, parte integrante del presente atto di nomina (cfr. Allegato 3A).

11. Cancellazione e distruzione dei dati

È facoltà del Titolare, terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, ottenere in qualunque momento la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali e la cancellazione totale di tutte le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Ispezioni e revisione

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi a suo carico, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato, anche attraverso periodiche attività di *audit*, con modalità che saranno, di volta in volta, concordate.

13. Violazioni dei dati

Il Responsabile del trattamento si dichiara consapevole degli obblighi che incombono sul Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di violazione dei dati che sia tale da presentare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali delle persone.

Il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare al Titolare la violazione dei dati personali "senza ingiustificato ritardo", ai sensi e nei termini previsti dall'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679. Tale obbligo di cooperazione si impone anche nel caso in cui il Titolare debba comunicare la violazione all'Interessato.

14. Valutazione di impatto

Per svolgere la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali il Titolare può consultarsi con il proprio Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile del trattamento si impegna ad assistere il Titolare, a livello tecnico e organizzativo, nello svolgimento della valutazione d'impatto, così come disciplinata dall'art. 35 citato, in tutte le ipotesi in cui il trattamento preveda o necessiti della preliminare valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali o del suo aggiornamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna altresì ad assistere il Titolare nell'attività di consultazione preventiva dell'Autorità di controllo prevista dall'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679.

15. Modifiche normative

Nell'eventualità di qualsiasi modifica delle Norme in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile del trattamento supporta, nel rispetto dei vincoli della Convenzione e nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, il Titolare negli adeguamenti necessari.

16. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si richiamano gli obblighi previsti a carico del Responsabile del trattamento nella Convenzione e dalle Norme in materia di protezione dei dati personali.

Allegato 3.A

“Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.”, prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021.